

QUESITO N.1

Con riferimento al bando e al disciplinare di gara sono stati formulati i seguenti quesiti:

1. In relazione ai requisiti di cui al punto III.2.3 del bando di gara (Capacità tecnica), alla lettera d) viene richiesto il possesso dell'abilitazione di cui all'art. 1 comma 2 lettera A del DM 37/08 e nel disciplinare di gara, a pagina 1, si precisa che, in caso di RTC, tale requisito possa essere posseduto anche da un solo componente del raggruppamento.

QUESITO 1: si chiede se tale requisito possa essere oggetto di avvalimento ai sensi dell'art.49 del D.lgs 163/2006

2. In riferimento al requisito di cui al punto III.2.3 lettera e) del bando di gara "*Lavori analoghi realizzati negli ultimi tre esercizi (2013 – 2014 – 2015) anteriori alla data della gara per importo minimo fatturato complessivo pari a euro 1.000.000,00*", viene precisato che "*... Saranno considerate valide le autocertificazioni di regolare esecuzione di lavorazioni relative a prestazioni di lavori di manutenzione e realizzazione di allacci su reti idriche...*" e che "*... non saranno considerati validi gli atti che si riferiscano genericamentea lavori di costruzione reti di acquedotto...*". A tale proposito si chiede:

QUESITO 2.1: se si possa dimostrare il possesso del requisito in questione avvalendosi di Certificati di regolare Esecuzione per importi complessivi almeno pari a euro 1.000.000,00 in ambito SOLO acquedottistico conseguiti, nell'ambito di Accordi quadro per manutenzione straordinaria su infrastrutture strumentali alla rete acquedottistica e fognaria, per lavori realizzati su reti idriche in ottemperanza a specifici ordini di lavoro riguardanti "*ristrutturazione di reti idriche*" e "*spostamento di allacci*";

QUESITO 2.2: dal momento che nel disciplinare di gara (pag. 1 – capo 0 – comma 2) si precisa che tale requisito debba essere posseduto "complessivamente" dal Raggruppamento temporaneo di concorrenti, si richiede espressamente se questo requisito possa essere posseduto da uno solo dei componenti il suddetto raggruppamento;

QUESITO 2.3: se tale requisito possa essere oggetto di avvalimento ai sensi dell'art. 49 D.lgs 163/2006

3. Nel disciplinare di gara a pag. 7 al rigo 14, dopo la tabella di riepilogo dei punteggi di ciascun sub criterio di valutazione dell'offerta tecnica, si riporta che la relazione descrittiva l'intera proposta tecnica debba essere contenuta in 20 facciate formato A4 oltre ad elaborati grafici e schede tecniche.

QUESITO 3: si chiede se esista un limite in termini di formato e di numero di elaborati grafici e di schede tecniche a cui è necessario attenersi nella presentazione dell'offerta tecnica

RISPOSTA A QUESITO N.1

1. QUESITO 1: Il requisito di cui al punto III.2.3 lett. d) dell'avviso di gara (*abilitazione di cui all'art. 1 comma 2 lett.a D.M. 37/08*) può essere oggetto di avvalimento.
2. QUESITO 2.1: il requisito di cui al punto III.2.3 lett e) dell'avviso di gara (*fatturato specifico*) dovrà essere dimostrato attraverso certificati di regolare esecuzione/collaudi/contabilità lavori e comunque mediante produzione di atti che specifichino chiaramente gli importi riferiti ai lavori e che attestino che si tratti di lavori di manutenzione delle reti idriche quali a titolo non esaustivo:
 - Riparazione tubazioni idriche
 - Sostituzione allacci esistenti
 - Realizzazione nuovi allacci
 - Sostituzione e posa nuovi contatori
 - Manutenzioni ordinarie programmate su impianti idrici

Sono pertanto esclusi, sempre a titolo esemplificativo:

- l'esecuzione di nuove opere
- gli interventi che costituiscano veri e propri rifacimenti di condotte
- ristrutturazioni di edifici e/o impianti afferenti la gestione del servizio idrico

QUESITO 2.2: il requisito di cui al punto III.2.3 lett. e) dell'avviso di gara (*fatturato specifico*) in caso di raggruppamento deve essere posseduto complessivamente dall'ATI nei limiti previsti dall'art. 92 c.2 del DPR n. 207/2010 ossia, dalla mandataria nella misura minima del 40% e dalle mandanti ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento.

L'ATI pertanto, nello specifico, dovrà dimostrare nell'ordine:

- nel suo complesso di avere eseguito lavori analoghi per un importo non inferiore al requisito di cui al punto III.2.3 lettera e) dell'avviso di gara e cioè euro 1.000.000,00
- la mandataria di avere eseguito lavori per almeno euro 400.000 (= 40% di euro 1.000.000)
- le mandanti di avere eseguito:

a) ciascuna singolarmente almeno il 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento, vale a dire euro 100.000 (=10% di euro 1.000.000)

b) nel loro complesso, la restante percentuale necessaria, in aggiunta a quella effettiva della mandataria, a soddisfare per l'intero requisito di cui al punto III.2.3 lettera e)

QUESITO 2.3: il requisito di cui al punto III.2.3 lett. e) dell'avviso di gara può essere oggetto di avvalimento

3. QUESITO 3: non esiste un limite in termini di formato e di numero di elaborati grafici e di schede tecniche a cui è necessario attenersi nella presentazione dell'offerta tecnica

QUESITO N.2

Con riferimento al requisito di cui al punto III.2.3 lettere e) dell'avviso di gara (*fatturato specifico*) è stato domandato quanto segue:

1. nel caso in cui nell'ATI venga ricompresa tra le mandanti un'azienda il cui solo compito sarà quello di bonifica dei beni contenenti amianto, ovvero, sia il soggetto in possesso del requisito di cui al punto III.2.3 lettera c) (*Iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali per la categoria 10 A classe E o superiore*), data la specificità dell'attività in questione, oggetto di diversa competenza rispetto all'attività di "...riparazione tubazioni idriche; sostituzione allacci esistenti; realizzazione nuovi allacci etc..." si chiede se tale soggetto possa essere esentato dal possesso del requisito di cui al punto III.2.3 lettera e) (*fatturato specifico*) nella misura minima richiesta del 10%.

RISPOSTA A QUESITO N.2

1. si riscontra negativamente a quanto richiesto. Il requisito di cui al punto III.2.3 lettera e) del bando (*fatturato specifico*) dovrà essere posseduto dalle componenti l'RTC nelle misure e nei limiti previsti dall'art.92 comma 2 D.lgs 163/2006, così come indicato nel disciplinare di gara (Capo 0 "Requisiti di partecipazione") e dettagliato nella nostra risposta al quesito n. 1 (punto 2.2) senza previsione di alcuna deroga

CHIARIMENTO N.1

Il sopralluogo obbligatorio, da effettuarsi secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara (Capo VI p.to 19 **MODALITA' DI VISIONE DEL PROGETTO E DEI LUOGHI**), dovrà essere effettuato entro il termine di cui all'Avviso di gara (Sezione IV punto IV.3.3) vale a dire entro le ore 12:00 del giorno 02.05.2016

QUESITO N.3

Con riferimento al disciplinare di gara sono stati posti i seguenti quesiti:

a) In caso di partecipazione con la formula dell'associazione temporanea d'impresa oppure della cooptazione, in caso si sia già provveduto all'effettuazione del sopralluogo per il ritiro della documentazione progettuale si chiede un chiarimento per le due casistiche di seguito indicate:

1- Partecipazione da parte quale capogruppo mandataria di un raggruppamento temporaneo di impresa:

Come da disciplinare tale adempimento deve risultare svolto dalla capogruppo in forza di apposita delega rilasciata dalle altre imprese associate, si chiede la possibilità di consegnare tale delega (non consegnata in fase di primo sopralluogo) durante il secondo sopralluogo per la visione delle zone di intervento.

2- Partecipazione alla gara con l'indicazione di impresa o imprese cooptate:



Si chiede se necessaria l'effettuazione del sopralluogo da parte dell'impresa cooptata.

b) nel caso di partecipazione con l'indicazione di impresa o imprese cooptate, si chiede se la cauzione provvisoria debba riportare anche i nominativi delle cooptate e se per fruire della riduzione al 50% dell'importo garantito anche la/le cooptata/e debbano essere in possesso di certificazione ISO 9001.

c) si chiede altresì in caso di cooptazione se, tutte le dichiarazioni previste nel disciplinare e nell'avviso di gara debbano essere rese anche dalla cooptata alla luce anche dei recenti interventi giurisprudenziali in merito.

RISPOSTA A QUESITO N.3

a.1) Il disciplinare, a pag. 17, stabilisce quanto segue *"In caso di RTC o Consorzio, da costituirsi, tale adempimento deve risultare svolto dal "capogruppo" in forza di apposita delega rilasciata dalle altre imprese associate o consorziate"*.

La mancata e tempestiva consegna della delega, quindi, impedisce di ritenere valido il sopralluogo anche per altri operatori economici associati.

a.2) Il disciplinare, pag. 17, richiamando l'art.106 c.2 del D.P.R. 207/2010, fa riferimento all'obbligo di sopralluogo degli operatori economici facenti parte dello stesso RTC (*"2. L'offerta da presentare per l'affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici è accompagnata dalla dichiarazione con la quale **i concorrenti** attestano di avere direttamente o con delega a personale dipendente ... di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali..."*).

Fra gli operatori economici che fanno parte del RTC, alla luce della giurisprudenza, vi è certamente ricompresa la cooptata, tuttavia, l'art. 106, co. 2 del d.p.r. n. 207/2010, richiamato nel disciplinare, fa riferimento ai soli *"concorrenti"*: tale non è l'impresa cooptata per pacifico orientamento giurisprudenziale.

Si ritiene quindi non necessario, ai fini dell'ammissione, il sopralluogo da parte dell'impresa cooptata.

b) Come da precedente quesito, la cauzione è costituita dal concorrente alla procedura e **l'impresa cooptata non assume lo status di concorrente.**

Ne consegue che:

- la garanzia non debba essere emessa anche a nome della/e cooptata/e.
- Si potrà usufruire del beneficio della riduzione della cauzione provvisoria, indipendentemente dal possesso o meno del requisito di qualità in capo alla/e impresa/e cooptata/e

c) In merito alle dichiarazioni ex art. 38 d.lgs. n. 163/2006, si ritiene che **anche la cooptata debba renderle.**

A tal fine può essere utilizzato il Modello A appositamente adattato e allegato alla presente

QUESITO N°4

Con riferimento al disciplinare di gara è stato posto il seguente quesito:

si chiede se un'impresa che ha un proprio attestato di sopralluogo possa associarsi in RTI per la partecipazione alla gara con un'altra impresa che ha già eseguito singolarmente il sopralluogo, ovvero se il requisito di cui al punto 13 del disciplinare di gara possa essere soddisfatto presentando i singoli certificati lasciati ad entrambe le imprese"

RISPOSTA A QUESITO N°4

Si conferma la possibilità per un'impresa che ha un proprio attestato di sopralluogo di associarsi in RTI per la partecipazione alla gara con un'altra impresa che ha già eseguito singolarmente il sopralluogo, e dunque che il requisito di cui al Capo I punto 13 del disciplinare di gara possa essere soddisfatto presentando i singoli certificati rilasciati da questa SA ad entrambe le imprese

QUESITO N° 5

Con riferimento al Disciplinare di gara è stato chiesto quanto segue:

"se i Consorzi Stabili di cui all'art. 34 lett. c) del D.lgs 163/2006 possano partecipare alla gara poiché non contemplati nell'elenco dei *soggetti ammessi alla partecipazione* a pag. 1 del relativo disciplinare"

RISPOSTA A QUESITO N°5

Il disciplinare di gara al Capo 0 "Requisiti di partecipazione" annovera tra i soggetti ammessi alla partecipazione:

1. le imprese singole;

2. le RTC, anche non formalmente costituiti e consorzi di cui all'art. 34 c. 1 lett d) e) f) del D.lgs 163/2006

Sono imprese singole tutte quelle di cui all'art. 34 comma 1 lettere a) – b) – c) del D.lgs 163/2006 e dunque:

- Imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative (lett. a)
- Consorzi fra società cooperative e consorzi di imprese artigiane (lett. b)
- Consorzi stabili (lett. c)

QUESITO N°6

Sono stati posti i seguenti quesiti in relazione alla seguente fattispecie

partecipazione di RCT composto da Capogruppo + una mandante e 1 impresa cooptata:

1) si chiede conferma del fatto che debba essere presentato il modello A della cooptata pubblicato sul Vs. sito e allegato al quesito n° 3 – c) + 1 modello A unico reso e firmato congiuntamente sia dalla capogruppo che dalla mandante, adattato dal concorrente, tenuto conto delle dichiarazioni che dovranno essere espresse relativamente a tutti i soggetti che partecipano al RTC (così come indicato a pag. 2 del disciplinare di gara);

2) si chiede conferma del fatto che la cooptata debba presentare unicamente il Modello A (predisposto per la cooptata), il modello/i B e la copia conforme all'originale dell'attestazione SOA;

3) si chiede conferma del fatto che la cooptata, in considerazione del fatto che non assume lo status di concorrente, alla luce dei recenti interventi giurisprudenziali e così come da Voi ribadito nella risposta al quesito n. 3, non debba sottoscrivere:

- a) Nessuna documentazione contenuta nella busta "B – offerta tecnica";
- b) Nessuna documentazione contenuta nella busta "C – offerta economica", ossia non debba né essere citata né sottoscrivere il "modello I – offerta economica".

4) Si chiede se il "modello E" debba essere reso e sottoscritto congiuntamente oltre che dalla capogruppo e dalla mandante, anche dalla cooptata, quale futura esecutrice di parte dei lavori.

Se si, si chiede se debba essere espressa la percentuale attribuita alla cooptata e se la stessa percentuale contribuisca o meno al raggiungimento del 100% della categoria unica e prevalente OG6.

Se no, si chiede in quale modello da rendere congiuntamente da parte della capogruppo e della mandante, debba essere individuata la cooptata con specifica della percentuale di esecuzione dei lavori ad essa attribuita.

5) A pag. 7 del disciplinare di gara si riporta che "... tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica deve essere sottoscritta da "tecnico abilitato".

Si chiede di voler chiarire cosa debba intendersi per "tecnico abilitato". Occorrono requisiti abilitanti particolari/titoli di studio/esperienza ecc. ... ?

6) A pag. 7 del disciplinare di gara si riporta che "... la documentazione costituente l'offerta tecnica deve essere presentata in forma cartacea, nonché su supporto elettronico (CD ROM non riscrivibile) ..

Si chiede di voler chiarire in che formato debba essere presentata la documentazione su supporto informatico: tipo PDF (scansioni dell'originale timbrato e firmato), oppure formato editabile (senza timbri e firme del concorrente...) oppure in che forma...

RISPOSTA A QUESITO N°6

- 1) Si conferma quanto richiesto; le componenti dell'RTC costituenda o costituita dovranno compilare e sottoscrivere DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA (Modello A) nelle modalità indicate nel disciplinare di gara (Capo I pag.2) mentre la cooptata potrà utilizzare il modello A messo a disposizione sul nostro sito come allegato al quesito n.3 – c)
- 2) La cooptata dovrà presentare unicamente il Modello A (predisposto per la cooptata), il modello/i B, il modello C relativo ai soggetti cessati e, se posseduta, copia conforme all'originale dell'attestazione SOA
- 3) Si conferma quanto richiesto con riferimento sia alla lettera a) che alla lettera b)
- 4) Il modello E non dovrà essere reso anche dalla cooptata i cui requisiti non contribuiscono al completamento di quelli in essere in capo all'ATI e relativamente alla quale non è richiesta indicazione della percentuale di lavori che verranno ad essa attribuiti
- 5) Per "tecnico abilitato" si intenda tecnico abilitato all'esercizio di professione tecnica, quale, a titolo meramente esemplificativo, geometra, ingegnere, perito
- 6) la documentazione costituente l'offerta tecnica, oltre ad essere presentata in forma cartacea, dovrà essere presentata su supporto elettronico, non necessariamente in formato editabile; essa non dovrà obbligatoriamente riportare i timbri e le firme che invece si richiede di apporre sul cartaceo.

QUESITO N°7

Con riferimento al disciplinare di gara è stato chiesto quanto segue:

"se i consorzi stabili di cui all'art. 34 lett. c) del D. Lgs. 163/2006 possano beneficiare della riduzione del 50% della garanzia qualora sulla propria attestazione SOA sia specificato che il consorzio possiede la certificazione di cui all'art. 3 comma 1 lettera mm) del D.P.R. 207/2010 di un'impresa consorziata. Il presente quesito viene posto perché al punto 3) del disciplinare a pag. 3 si specifica che il consorzio di cui alla lett. c) art. 34 comma 1 del Codice possa godere di tale beneficio esclusivamente se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio stesso.

L'articolo 36 del Codice dei Contratti Pubblici al comma 7, per quanto attiene alla certificazione di qualità ed ai correlati meccanismi premiali connessi al suo possesso, prevede che ai consorzi stabili sia automaticamente riconosciuto il possesso della certificazione di qualità, qualora anche una soltanto delle imprese consorziate ne sia in possesso"

RISPOSTA A QUESITO N°7

Il Disciplinare di gara al Capo I punto 3 "garanzia provvisoria" prevede, come ricordato, che in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 34, comma 1, del Codice, il



concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal Consorzio.

Il possesso del requisito della certificazione in capo al Consorzio è assolto nel caso si verifichi la fattispecie descritta al comma 7 dal richiamato art. 36 del D.lgs 163/2006 rubricato "Consorzio Stabile" secondo cui "...per la fruizione dei meccanismi premiali di cui all'art. 40, comma 7, è in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate".

Si riscontra dunque positivamente a quanto domandato

